



Tribunale di Palmi



Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Palmi



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Palmi

Protocollo d'intesa

Patrocinio a spese dello Stato

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA IL TRIBUNALE DI PALMI, IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALMI E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALMI PER LA RICHIESTA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E PER LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI PER I DIFENSORI (DI UFFICIO E DI FIDUCIA) DI SOGGETTI AMMESSI A AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, NONCHÉ DEI DIFENSORI D'UFFICIO DI SOGGETTI DICHIARATI IRREPERIBILI O C.D. "IRREPERIBILI DI FATTO", NONCHÉ DEI C.D. "INSOLVIBILI".

Il Presidente del Tribunale di Palmi,

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi,

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Palmi,

considerato che è indispensabile individuare parametri quanto più possibile uniformi e standardizzati di liquidazione dei compensi, per rendere rapida, agevole ed effettiva la loro determinazione e per ridurre il carico delle opposizioni in materia di liquidazioni poste a carico dell'Erario;

tenuto altresì conto della necessità che le richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato vengano decise in tempi ragionevoli e compatibili con le esigenze difensive e che i successivi provvedimenti di liquidazione siano rispettosi del decoro della professione forense ed il più possibili uniformi; convengono di adottare una tabella di liquidazione standardizzata, che prevede diverse ipotesi base, con fattori correttivi da applicare nei casi in cui ricorrano determinate fattispecie processuali.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA PENALE

Istanza di ammissione e modalità di presentazione.

La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovrà essere compilata come da modello di seguito indicato, tenendo ben presenti le brevi note esplicative ivi riportate.

TRIBUNALE DI PALMI

ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO

(artt. 76 e ss. d.P.R. 30.5.2002 n. 115)

Proc. pen. n. _____ R.G.N.R. _____ R.G.T./R.G. G.i.p./R.G. Es.

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____

nazionalità _____ residente _____ a

_____ C.F. _____

nella qualità di indagato/a imputato/a condannato/a persona offesa
dal reato nell'ambito del procedimento penale in epigrafe indicato, difeso/a
dall'Avv. _____ del foro di Palmi, unico difensore iscritto
nell'elenco speciale previsto dall'art. 81 del d.P.R. n. 115/2002, presso il cui studio,
sito in _____ alla via _____
elegge domicilio ai fini della presente istanza e della fase di liquidazione degli onorari,

CHIEDE

*di essere ammesso/a al patrocinio a spese dello Stato nel suindicato
procedimento*

*Ai sensi e per gli effetti degli artt. 74 e ss. del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e dell'art. 46,
comma 1, lettera o), del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,*

D I C H I A R A ed AUTOCERTIFICA

*che la famiglia anagrafica è costituita, oltre che dall'istante, dai seguenti soggetti
conviventi (specificare il rapporto di parentela o la relazione di convivenza):*

Sig. nato/a a il
..... codice fiscale

(marito/moglie/figlio/altro parente/convivente, etc.)

si trova in stato di disoccupazione iniziato in data _____ e sussistente al momento della domanda

non ha percepito alcun reddito nello scorso anno

4) *il familiare* _____

è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, pari a € _____

si trova in stato di disoccupazione iniziato in data _____ e sussistente al momento della domanda

non ha percepito alcun reddito nello scorso anno

SI IMPEGNA

a comunicare, fino a che il processo non sia definito, eventuali variazioni dei limiti di reddito³ rilevanti per la concessione del beneficio entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno a far tempo dalla data di presentazione della presente istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

DICHIARA

sin d'ora di rinunciare alla opposizione avverso il decreto di liquidazione degli onorari al difensore, prevista dagli artt. 84 e 170 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, ove conforme alle Tabelle approvate ed applicate convenzionalmente presso il Tribunale di Palmi

DICHIARA⁴

altresì di avere attualmente in corso il procedimento di prevenzione per l'applicazione della misura della _____ o di essere sottoposto (o di essere stato sottoposto) alla seguente misura di prevenzione _____, applicata con decreto del Tribunale di _____ del _____.

PRENDE ATTO

che la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione sopra resa, come pure nelle dichiarazioni, indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'art. 79, comma 1, lettere b), c) e d) del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, sono punite con la

reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

Produce:

1. fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dell'istante e degli altri componenti il nucleo familiare;
2. (se cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea) certificazione dell'autorità consolare competente o, in caso di impossibilità a produrre la certificazione, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115.
3. altra documentazione pertinente (specificare natura: fiscale, previdenziale, compensi occasionali, vincite lotterie, provvedimenti ablativi, condizioni familiari, etc.) _____

Luogo, li _____

Il richiedente

E' autentica

Avv. _____

Note esplicative per la compilazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Il richiedente non deve indicare i precedenti penali, risultando dal certificato del casellario che sarà sempre allegato al fascicolo d'ufficio.

Deve invece espressamente dichiarare nell'istanza, ove ne sia a conoscenza, la pendenza di procedimenti penali o di prevenzione, specificandone lo stato, risultando tali dati indispensabili per l'assunzione, da parte del giudice, ove si proceda per un reato di cui all'art. 51 co. 3-bis c.p.p. o nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, delle *informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti* (art. 96, co. 3, T.U.). Il campo relativo alla pendenza (o alla sottoposizione dell'istante) ad un procedimento di prevenzione (4) va pertanto compilato soltanto in caso di effettiva sussistenza di detta condizione.

1. Nella domanda, oltre all'espressa indicazione dello *status* processuale rivestito nel procedimento in relazione a cui si formula la richiesta (con puntuale enunciazione del/i reato/i per cui si procede), dev'essere indicato in modo specifico l'ammontare del reddito percepito nell'anno di imposta di riferimento per ciascuno dei familiari (o delle altre persone) conviventi, non essendo sufficiente la mera indicazione della sussistenza delle condizioni di legge per l'ammissione al beneficio. In difetto di siffatta indicazione, l'istanza non potrà trovare accoglimento, quand'anche il reddito complessivo sia desumibile dalla documentazione eventualmente prodotta a corredo della domanda.

In assenza di redditi percepiti direttamente dall'istante o dalle altre persone, familiari o meno, con lo stesso conviventi, incomberà sull'istante medesimo

l'onere di indicare, in modo quanto più dettagliato possibile, la natura, la provenienza e nei limiti del possibile l'ammontare, delle elargizioni da parte di terzi che ne consentano il sostentamento [andranno dunque indicate nella domanda le eventuali erogazioni, quantificate nell'ammontare, rese a titolo di ausilio al sostentamento del nucleo familiare, da parte della famiglia o di terzi].

L'indicazione di un reddito pari a '0', non accompagnata dalle specificazioni di cui sopra, osterà all'accoglimento dell'istanza, salvo i casi, del tutto eccezionali, in cui possa plausibilmente ritenersi che l'istante versi concretamente in una condizione di assoluta indigenza economica (ad es. persone senza fissa dimora). Del pari, in caso di attività lavorative occasionali o saltuarie svolte dall'istante o da altro familiare, quand'anche non documentabili, dovrà essere indicato l'ammontare dei compensi percepiti.

Ai fini della dimostrazione dell'ammontare del reddito l'istante non è tenuto alla produzione di documentazione fiscale, dovendo aver cura soltanto di indicare, in caso di nuclei plurisoggettivi, l'importo del reddito complessivo percepito da ciascun soggetto e la relativa fonte.

Non si potrà in particolare tener conto - e risulta dunque superflua la relativa produzione - delle risultanze del mod. ISEE, risultando la relativa rilevanza in tale contesto espressamente esclusa dall'art. 1 DPCM n. 159/2013.

2. Dal punto di vista oggettivo, il reddito da indicare, ai sensi dell'art. 76 co. 1 d.P.R. n. 115/2002, è il reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito.

Giusta la previsione del co. 3 dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002, vanno computati anche i redditi per legge esenti dall'imposta per le persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva (quali, ad esempio, le somme percepite a titolo di TFR o a titolo di indennità

di disoccupazione); nonché quelli soggetti a tassazione separata (come gli emolumenti percepiti a titolo di arretrati di lavoro dipendente o di risarcimento del danno).

Nelle voci di reddito da computare rientrano anche i redditi di tipo agrario e domenicale connessi alla disponibilità di terreni agricoli.

Dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve tener conto delle disponibilità reddituali di tutti i soggetti conviventi (o che abbiano convissuto per una frazione temporale nel periodo di riferimento).

Nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune, posto che la locuzione 'componente della famiglia', cui fa ricorso l'art. 76 cit., a differenza della parola 'coniugati', non si riferisce ad un legame di consanguineità o di natura giuridica.

Inoltre nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato **non deve tenersi conto:**

- del reddito prodotto dal familiare convivente quando quest'ultimo è persona offesa del reato per il quale si procede;
- del reddito del familiare non convivente sebbene fiscalmente a carico (nei limiti previsti dall'art. 12 TUIR);
- qualora si proceda per il reato di violazione degli obblighi assistenziali, **non deve tenersi conto** dei redditi facenti capo al coniuge e ai figli che solo formalmente compongono il nucleo familiare.

Con riferimento precipuo alla posizione della **persona offesa dal reato**, ove tale qualità sia rivestita in relazione ad uno dei reati indicati nell'art. 76, comma 4-ter, d.P.R. n. 115/2002, l'ammissione al patrocinio può avvenire anche in deroga ai limiti di reddito previsti dallo stesso articolo; ne consegue

che la relativa istanza necessita esclusivamente dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma primo dell'art. 79 del decreto e non anche dell'allegazione da parte dell'interessato, prevista dalla lettera c) del medesimo articolo, di una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione.

Il reddito da indicare infine dev'essere quello **risultante dall'ultima dichiarazione**, tale dovendosi intendere quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione.

Ciò sta a significare che ogni qualvolta l'istanza sia presentata nei primi mesi dell'anno, in un periodo in cui cioè solitamente non sia ancora iniziata la decorrenza del termine per l'assolvimento degli adempimenti dichiarativi fiscali (o seppur iniziata non sia ancora spirata), il reddito da indicare sarà quello del secondo anno antecedente a quello di presentazione dell'istanza [a puro titolo esemplificativo, se l'istanza è presentata nei primi mesi del 2019 – quando cioè non abbia ancora iniziato a decorrere, o comunque non sia ancora scaduto, il termine per la presentazione della dichiarazione 2019 relativi ai redditi dell'anno 2018 – il reddito da indicare sarà quello del 2017 (ultima dichiarazione fiscale)].

3. Quanto poi alle **'variazioni reddituali'** successive, è stato chiarito che l'omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali intervenute dopo la presentazione dell'istanza comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche se tali variazioni siano occasionali [art. 79 lett. *d* e 112, co. 1, lett. *a* e *b*].

Per variazioni reddituali devono intendersi anche quelle intervenute prima della presentazione dell'istanza ma di cui il richiedente sia venuto a conoscenza in epoca successiva. Per tale motivo, proprio nel caso sopra citato di rilevante scarto temporale [cioè il biennio] tra il momento di presentazione

dell'istanza e l'anno fiscale di riferimento, sull'istante graverà l'onere non appena ne venga a conoscenza di comunicare la variazione di reddito (in aumento) intervenuta nell'anno successivo a questo (e precedente a quello di presentazione dell'istanza). Ciò che di norma accadrà al momento della presentazione della dichiarazione fiscale, in cui l'istante avrà appunto piena contezza dell'ammontare del reddito imponibile ai fini IRPEF percepito.

Deve infine rilevarsi che non costituisce condizione di ammissibilità dell'istanza l'indicazione dell'insussistenza di condanne per i reati previsti dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002, implicanti la presunzione relativa di superamento del limite di reddito ostativo all'ammissione, essendo sufficiente che l'interessato certifichi di trovarsi nelle condizioni previste da tale articolo.

La presunzione di superamento del reddito — prevista dall'art. 76, co.4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dal D.L. n. 92 del 2008, conv. in l. n. 125 del 2008, per soggetti già condannati per gravissimi reati in relazione ai quali si ritiene, alla luce di massime di esperienza, che l'autore abbia beneficiato di redditi illeciti — ha natura *relativa* e non assoluta, con la conseguenza che, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 139 del 2010, è ammessa la prova contraria e spetta, pertanto, al richiedente dimostrare la sussistenza dello stato di non abbenza, non già con una semplice autocertificazione ma con l'adeguata allegazione di concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro ed univoco la propria effettiva situazione economica, che il giudice deve rigorosamente vagliare.

Ove dunque l'istante sia soggetto che annoveri precedenti per i reati indicati nell'anzidetto co. 4-bis T.U. spese di giustizia, egli non potrà limitarsi ad indicare, secondo la regola ordinaria, la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al beneficio, vigendo la presunzione *iuris*

tantum di disponibilità reddituale superiore alla soglia di legge. Dovrà di contro dimostrare, adducendo concrete circostanze fattuali, che il reddito dal medesimo percepito sia contenuto nei limiti normativamente previsti per l'ammissione al beneficio.

* * * *

MODALITÀ DI DEPOSITO DELL'ISTANZA E TEMPI PER LA RELATIVA DECISIONE.

L'istanza, compilata secondo i criteri sopra enunciati, dovrà essere sottoscritta dall'istante ed autenticata dal difensore, il quale dopo averla firmata digitalmente dovrà inoltrarla telematicamente alla Cancelleria competente, attraverso gli indirizzi di posta elettronica certificata dedicati, *ex art.* 38 del d.P.R. n°445 del 28 dicembre 2000.

Il Giudice competente a decidere l'istanza, allo scopo di garantire il diritto di difesa, provvederà sulla richiesta di ammissione entro il termine di 10 giorni dalla presentazione; salvo che non reputerà necessario disporre integrazioni. In tale ultima ipotesi la decisione dovrà, comunque, intervenire entro 5 giorni dall'avvenuta integrazione.

La Cancelleria provvederà a trasmettere senza ritardo e sempre a mezzo posta elettronica certificata copia dell'istanza di ammissione, degli atti allegati e del relativo decreto di ammissione all'Agenzia delle Entrate di Palmi per le verifiche di rito. L'Ufficio finanziario territoriale provvederà ai dovuti controlli come per legge.

Qualora i controlli diano esito negativo, riscontrandosi la veridicità delle dichiarazioni rese dall'istante, l'Agenzia delle Entrate non effettuerà alcuna comunicazione e si considererà pertanto confermato il rispetto delle condizioni prescritte per l'ammissione al beneficio, potendo quindi il Giudice procedere alla liquidazione dei compensi.

Qualora, invece, a seguito delle verifiche dell' Agenzia delle Entrate dovesse risultare la carenza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di cui agli artt. 76 e/o 92 d.P.R. n. 115/2002 l' Ufficio finanziario provvederà tempestivamente, e comunque non oltre 5 anni dalla data di definizione del processo, a trasmettere al Giudice che ha disposto l' ammissione al beneficio adeguata informativa sollecitando la revoca del provvedimento ammissivo e promuovendo il recupero delle somme a seguito del provvedimento di revoca.

L' Ufficio Finanziario avrà infine cura di comunicare all' Autorità giudiziaria procedente (ed alla Procura della Repubblica) anche il riscontro nella domanda dell' istante di eventuali omissioni dichiarative prive di concreta incidenza sulle condizioni per l' ammissione al beneficio (falsità ' sottosoglia'), rilevando infatti tali elementi nella diversa ottica della verifica *ex art. 95 T.U.*

Modalità di liquidazione

Allo scopo di ridurre al minimo i tempi di liquidazione ed i costi delle copie da depositare, la liquidazione dei compensi e la procedura dei mandati di pagamento sarà gestita esclusivamente mediante l' importazione dell' istanza web inserita sulla piattaforma SIAMM. Gli avvocati difensori dovranno, pertanto, trasmettere le istanze di liquidazione tramite la procedura "istanza web".

Detta procedura di compilazione dell' istanza web presuppone che ciascun beneficiario, si registri preventivamente sul sistema Liquidazioni Spese di Giustizia attraverso l' indirizzo di posta elettronica <https://lsg.giustizia.it>, raggiungibile anche attraverso la sezione "servizi online" del portale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it.

Un volta registrati e compiuto l'accesso sulla piattaforma, dovrà essere compilata la richiesta di liquidazione *on-line*. Completata la procedura di registrazione dell'istanza, il sistema rilascerà una ricevuta in formato pdf con un protocollo web composto da un numero a più cifre preceduto dalla lettera "W".

Copia cartacea di cortesia della ricevuta dell'istanza in formato PDF, della stessa istanza di liquidazione, del provvedimento ammissivo o della documentazione che attesta la irreperibilità anche di fatto dell'assistito dovrà essere depositata a mano al Giudice, contestualmente alla definizione del processo, ovvero anche dopo la pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che conclude la fase a cui si riferisce la richiesta stessa, presso la Cancelleria.

Ovviamente la registrazione dell'istanza web, deve contenere la corretta indicazione di tutti i dati del processo (numero di registro notizie reato, numero di registro generale, cognome e nome imputato o parte processuale, numero e data del decreto di ammissione al patrocinio). Il Giudice, entro il termine di 10 giorni dal deposito della copia cartacea di cortesia, provvederà ad emettere il decreto di liquidazione, attenendosi ai valori tabellari del presente protocollo.

I beneficiari potranno inoltrare la fattura solo dopo avere verificato che la documentazione relativa sia già pervenuta all'ufficio spese di giustizia, e che i dati del provvedimento di liquidazione, compresa la data di esecutività, siano stati inseriti nel sistema SIAMM. Il beneficiario che ha inoltrato un'istanza SIAMM via web attraverso il sito ministeriale, difatti, può in seguito accedere al sistema SIAMM per monitorare il procedimento all'interno del SIAMM stesso e visualizzare lo stato di avanzamento dell'istanza presentata. Inoltre, in fase di emissione del decreto, verrà recapitato presso l'indirizzo di posta

con cui il difensore si è registrato, un prospetto contenente i dati economici del decreto del giudice.

* * * *

La istanza di liquidazione, secondo i criteri e le tariffe contemplate nel presente protocollo, potrà essere avanzata anche dall'avvocato difensore d'ufficio nei casi di seguito contemplati ed in seguito alla produzione delle documentazione rispettivamente indicata:

A) Persona difesa: CITTADINO ITALIANO RESIDENTE NELLO STATO.

- Parcella e atto di costituzione in mora recapitato in alternativa presso la residenza anagrafica, ovvero il domicilio dichiarato, ovvero, se risulta in atti, presso il luogo ove esercita abitualmente attività lavorativa;

- Pignoramento mobiliare negativo ovvero, qualora risulti in atti, lo svolgimento dell'attività lavorativa o l'esistenza di crediti, pignoramento presso terzi con dichiarazione negativa del terzo;

- Visura nominativa presso il PRA e l'Agenzia del Territorio;

B) Persona difesa: CITTADINO STRANIERO RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO O TITOLARE DI PERMESSO DI SOGGIORNO.

- Stessa documentazione indicata per il punto A.

- Attestazione del Consolato o dell'Ambasciata dello stato di provenienza da cui risulti che l'assistito non sia titolare di proprietà immobiliari o altri redditi percepiti all'estero (*in questo caso il Giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora il difensore provi di avere inoltrato tale richiesta e questa non sia pervenuta nei successivi sessanta giorni*).

C) Persona difesa: CITTADINO ITALIANO DI FATTO IRREPERIBILE.

- Parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, ovvero l'ultimo domicilio conosciuto, ovvero il

domicilio dichiarato o eletto se diverso dallo studio legale del difensore ovvero se risulta agli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato attività lavorativa;

- verifica anagrafica aggiornata negativa;

- certificato del D.A.P., dal quale risulti che l'assistito non è detenuto;

D) Persona difesa: CITTADINO STRANIERO COMPIUTAMENTE IDENTIFICATO, NON RESIDENTE IN ITALIA E DI FATTO IRREPERIBILE DI CUI NON SI CONOSCA LA RESIDENZA ALL'ESTERO.

- Parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, ovvero l'ultimo domicilio conosciuto, ovvero il domicilio dichiarato o eletto se diverso dallo studio legale del difensore ovvero se risulta agli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato attività lavorativa;

- verifica anagrafica aggiornata negativa;

- certificato del D.A.P., dal quale risulti che l'assistito non è detenuto.

E) Persona difesa: CITTADINO STRANIERO SEDICENTE, SENZA FISSA DIMORA, DI FATTO IRREPERIBILE.

- certificato del D.A.P., dal quale risulti che l'assistito non è detenuto.

- In caso di elezione o dichiarazione di domicilio in luogo diverso dallo studio legale del difensore, parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito.

- In caso di elezione o dichiarazione di domicilio in luogo diverso dallo studio legale del difensore verifica anagrafica aggiornata negativa;

F) Persona difesa: CITTADINO STRANIERO DI CUI SI CONOSCE LA RESIDENZA ALL'ESTERO.

- parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica;

- atto di recupero negativo.

G) Persona difesa: CITTADINO ITALIANO O STRANIERO DICHIARATO FORMALMENTE IRREPERIBILE (art. 117 T.U.).

- nessuna documentazione

Onorari dei difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e dei difensori d'ufficio di persona irreperibile

VOCE IN PARCELLA*	Tipologia giudizio	IMPORTO CONCORDATO
1	Opposizione all'archiviazione	700,00 non complessa 900,00 complessa
2	Udienza di convalida GIP	400,00
3	Giudizio che si conclude in fase di ind. prel.: - con applicazione della pena su richiesta delle parti - con declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della (messa alla) prova	950,00 non complesso 1.350,00 complesso 1.000,00
4	Udienza preliminare	750,00 non complessa 900,00 complessa
5	Udienza preliminare con svolgimento di attività istruttoria (escluso l'interrogatorio dell'imputato)	1.150,00
6	Giudizio abbreviato semplice	1.000,00 non complesso 1.300,00 complesso
7		1.150,00 non

	Giudizio abbreviato condizionato (<i>nota 1</i>)	complesso 1.450,00 complesso
8	Udienza di riesame personale complesso	1.300
9	Riesame a seguito di udienza di convalida avanti il Gip o a seguito di giudizio direttissimo	600,00
10	Udienza di riesame personale non complesso o di riesame reale o di appello cautelare (personale o reale)	800,00
11	Giudizio abbreviato - tribunale monocratico	1.000,00 non complesso 1.300,00 complesso
12	Giudizio abbreviato condizionato - tribunale monocratico (<i>nota 1</i>)	1.150,00 non complesso 1.450,00 complesso
13	Applicazione pena su richiesta delle parti	800,00
14	Convalida dell'arresto che si conclude con patteggiamento	1.000
15	Convalida dell'arresto che si conclude con abbreviato	1.100,00
16	Convalida dell'arresto e conseguente giudizio direttissimo	1.200,00
17	Giudizio ordinario semplice e giudizio che si conclude con declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della prova (<i>nota 2</i>)	Mon. 1.000,00 Coll. 1.600,00
18	Giudizio ordinario mediamente complesso (<i>nota 3</i>)	Mon. 1.700,00 Coll. 2.100,00
19	Giudizio ordinario particolarmente complesso (<i>nota 4</i>)	Mon. 2.300,00 Coll. 2.600,00

20	Incidente di esecuzione <i>ex art. 666 c.p.p.</i>	Mon. Coll. 600,00 Gip/Gup
21	Incidente di esecuzione <i>de plano</i> (su istanza dell'interessato)	Mon. Coll. 400,00 Gip/Gup
22	Appello avverso sentenze del G. di P.	1.100,00
23	Procedimento davanti al G. di P.	850 non complesso 1.150 complesso

NOTE ESPLICATIVE:

* All'importo deve aggiungersi il rimborso delle spese generali nella misura del 15% *ex art. 2 D.M. n. 55/14*, nonché ove documentate delle spese sostenute secondo i parametri di cui all'art. 27, e altresì IVA e CPA.

1. L'interrogatorio dell'imputato non rende condizionato il rito abbreviato.
2. Processi di semplice e rapida definizione: esaurimento delle fasi introduttiva, istruttoria e decisoria in un numero di udienze [escluse quelle di mero rinvio] non superiore a tre. Potrebbe rientrare in tale ipotesi anche l'eventuale declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-*ter* c.p.
3. Processi mediamente complessi: esaurimento delle fasi introduttiva, istruttoria e decisoria in un numero di udienze [escluse quelle di mero rinvio] da 4 a 6.
4. Processi particolarmente complessi: esaurimento delle fasi introduttiva, istruttoria e decisoria in un numero di udienze [escluse quelle di mero rinvio] superiore a 6.

In tal caso, ove il procedimento penda dinanzi al Tribunale in composizione collegiale (o in Corte d'Assise) ed abbia ad oggetto reati ricompresi nell'elenco di cui all'art. 51 comma 3-*bis*, l'importo indicato di € 2.600,00 potrà essere aumentato di € 500,00 se il numero degli imputati sia superiore a 10 e

di ulteriori € 500,00 se il numero delle imputazioni sia superiore a 10. L'importo anzidetto sarà inoltre aumentato di € 100,00 per ciascuna udienza, di trattazione effettiva, oltre la dodicesima.

Per le voci 3, 4 e 5: Nella valutazione della complessità del processo si dovrà tenere in considerazione anche il numero delle parti, la gravità e la quantità delle imputazioni, la non prevalenza di udienze di mero rinvio su quelle celebrate. In presenza di un processo esaurito in un numero di udienze superiore a 6 ma non qualificabile, alla luce degli altri parametri, come particolarmente complesso, la liquidazione avverrà secondo gli importi della voce n. 4 (processi mediamente complessi).

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE

Il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, una volta ottenuta la delibera di ammissione dal parte del COA di Palmi al chiesto beneficio, nella quale sarà dato atto che copia della stessa è stata trasmessa all' Agenzia delle Entrate, dovrà depositarla in formato pdf in via telematica nel fascicolo digitale del procedimento a cui si riferisce, contestualmente all'iscrizione a ruolo e/o alla costituzione in giudizio, ovvero in corso di causa.

A conclusione del procedimento, il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovrà depositare telematicamente l'istanza di liquidazione in formato pdf nativo sottoscritto digitalmente, corredata da dichiarazione di adesione al presente protocollo, nel fascicolo digitale del procedimento a cui si riferisce, preferibilmente:

- per il rito ordinario, contestualmente agli atti conclusivi (comparsa conclusionale e/o memoria di replica) ovvero entro l'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., o dell'udienza di precisazione delle conclusioni se vi è rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
- per il rito del lavoro, sino all'udienza di discussione;
- per i procedimenti in camera di consiglio, entro i cinque giorni precedenti la data fissata per l'udienza in camera di consiglio;

Il decreto di liquidazione sarà emesso dal Giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, tenendo conto, ai sensi dell'art. 2, comma 2°, del D.M. 55/2014, dell'applicazione del rimborso forfettario spese generali nella misura 15% del compenso totale per la prestazione, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

L'adesione al presente protocollo comporterà da parte del difensore esplicita rinunzia all'impugnazione del decreto di liquidazione.

L'introduzione del presente protocollo sarà monitorata da un osservatorio appositamente costituito sulle richieste e sui provvedimenti di liquidazione, al fine di esaminare eventuali criticità applicative che sin d'ora si raccomanda di voler segnalare.

Le tariffe standard concordate, che comprendono unicamente gli onorari, a cui sarà aggiunto il 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge, ed alle quali, il giudice, valutata la complessità delle questioni dedotte in giudizio, l'attività istruttoria, il numero delle parti coinvolte ed il numero delle udienze, potrà applicare una maggiorazione agli importi sino al 30%, sono differenziate, in funzione del rito, secondo le seguente tabelle:

1. Giudizi aventi per oggetto appello avverso sentenze del Giudice di Pace

(In assenza di attività istruttoria)

Valore	Da €. 1.100,01 a €. 5.200,00	Da €. 5.200,01 a €. 26.000,00
--------	------------------------------	-------------------------------

(per le competenze del I grado

in caso di accoglimento dell'appello) €. 300,00 €. 400,00

(per le competenze del II grado) €. 600,00 €. 1.000,00

2. Cause di lavoro

Valore	Sino a €.	Da €.	Da €.	Da €.	Da €.	Da €.
	1.000,00	1.100,01 a €.5.200,00	5.200,01 a €.26.000,00	26.000,01 a €. 52.000,00	52.000,01 a €. 260.000,00	260.000,01 a €.520.000,00

(con istruttoria)

400,00	600,00	1.200,00	2.050,00	2.950,00	4.200,00
--------	--------	----------	----------	----------	----------

(senza istruttoria)

400,00	500,00	1.000,00	1.750,00	2.550,00	3.650,00
--------	--------	----------	----------	----------	----------

3. Cause di previdenza

Valore	Sino a € 1.000,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
--------	----------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

(con istruttoria)

400,00	550,00	1.200,00	2.000,00	2.600,00	4.100,00
--------	--------	----------	----------	----------	----------

(senza istruttoria)

400,00	420,00	890,00	1.600,00	2.000,00	3.300,00
--------	--------	--------	----------	----------	----------

A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c.: € 455,00

4. Procedimenti di volontaria giurisdizione

(amministrazioni di sostegno, modifica condizioni separazione e divorzio, ecc.) € 1.110,00

5. Procedimenti cautelari e possessorie (con valore indeterminabile)

Con istruttoria e decisione: € 1.900,00

(- € 400,00 in caso di mancanza di fase decisionale)

Senza istruttoria e con decisione: € 1.300,00

(- € 400,00 in caso di mancanza di fase decisionale)

6. Procedimenti in materia di famiglia

- A) Separazioni consensuali e divorzi congiunti: €. 800,00
- B) Separazioni e divorzi giudiziali: €. 1.500,00 senza istruttoria; €. 2.000,00 con istruttoria
- C) In caso di trasformazione da giudiziale e congiunto: €. 1.000,00
- D) Procedimenti per modifica condizioni separazione e divorzio congiunti: €. 800,00
- E) Procedimenti per modifica condizioni separazione e divorzio giudiziali: €. 1.110,00

Fattori correttivi:

- a) Presenza di prole: aumento del 20% nei procedimenti congiunti o trasformati in congiunti.
- b) Assistenza di entrambe le parti nei procedimenti consensuali o congiunti: aumento del 20%.
- c) Assistenza di un solo difensore in caso di separazioni consensuali e divorzi congiunti per entrambi i coniugi ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato: aumento del 20%.
- d) Assistenza di un solo difensore in caso di separazioni consensuali e divorzi congiunti per entrambi i coniugi, di cui uno solo è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato: aumento del 20% e diminuzione del 50%.

Palma li, 21 marzo 2013

Il Presidente

del Tribunale di Palma

Concetta Maria Spina

Il procuratore

della Repubblica

[Signature]

Il Presidente

del Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati di Palma

[Signature]